

Regolamento del Collegio dei docenti

PREAMBOLO

Il presente regolamento è documento redatto nel rispetto della normativa vigente sugli organi collegiali della scuola (in primis T.U. n.297/94), disciplina alla quale si rimanda per tutto quanto non contemplato nei titoli e negli articoli seguenti.

TITOLO I MATERIA DEL REGOLAMENTO

Art. 1- Il presente regolamento disciplina le norme per la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Collegio dei Docenti dell'I.S. "DUCA ABRUZZI – EINAUDI – PARETO".
Se si presentano casi particolari non disciplinati dal presente regolamento, la decisione per la loro risoluzione è rimessa al voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Collegio dei Docenti.

Art. 2 - Il presente regolamento deve essere sempre esposto e consultabile all'albo docenti e sul sito dell'Istituto.

TITOLO II COMPOSIZIONE E ATTRIBUZIONI

Art. 3 - I compiti del collegio dei docenti sono stabiliti dall'articolo 7 del D.lgs 297/94 .

Il **Collegio dei Docenti** è composto da tutti i docenti in servizio nell'istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico; ne fanno parte anche i supplenti temporanei, limitatamente alla durata della supplenza, nonché i docenti di sostegno che assumono la contitolarità delle classi in cui operano. Nessuna persona estranea al Collegio può sotto alcun pretesto, introdursi nell'aula dove siedono i suoi membri ad eccezione della stretta necessaria esigenza per il compimento di attività di servizio utili al funzionamento del collegio e con l'esclusione di qualsiasi forma di partecipazione attiva agli atti dello stesso.

Nell'ambito del Collegio dei docenti, tutti i componenti si trovano su un piano di eguaglianza giuridica, che consente ad ogni membro di esprimere liberamente le proprie opinioni e le proprie tesi. Il Collegio dei Docenti ha la responsabilità dell'impostazione didattico-educativa, in rapporto alle particolari esigenze dell'istituzione scolastica e in armonia con le decisioni del Consiglio di Istituto.

Art. 4 - Il Collegio, in particolare, ELABORA:

Il piano triennale dell'offerta formativa - PTOF - sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico (L.107).

Art. 5 - Il Collegio DELIBERA:

- a. l'adeguamento dei programmi d'insegnamento alle particolari esigenze del territorio;
- b. l'adozione delle iniziative per il sostegno di alunni diversamente abili;
- c. la suddivisione dell'anno scolastico in trimestri quadrimestri o altra scansione temporale, ai fini della valutazione degli alunni;
- d. l'adozione dei libri di testo, su proposta dei consigli di classe, e la scelta dei sussidi didattici;
- e. istruzione domiciliare;
- f. l'approvazione, quanto agli aspetti didattici, degli accordi con reti di scuole;
- g. la valutazione periodica dell'andamento complessivo dell'azione didattica;
- h. lo studio delle soluzioni dei casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti, eventualmente, gli esperti;
- i. la valutazione sulla attuazione dei progetti per le scuole situate nelle zone a rischio;
- j. i criteri e le competenze richiesti per l'attribuzione degli incarichi di Funzione Strumentale;
- k. la possibilità di iscrivere per la terza volta uno studente alla stessa classe, sentito il parere del consiglio di classe;
- l. il piano annuale delle attività, comprensivo degli impegni di lavoro del personale docente, nel quadro della programmazione dell'azione didattico-educativa;
- m. l'adattamento dei programmi di insegnamento per gli alunni stranieri, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni.
- n. gli interventi di recupero, sostegno, consolidamento e potenziamento.

Art. 6 - Il Collegio formula proposte e/o pareri:

1. sui criteri per la formazione delle classi, l'assegnazione dei docenti e sull'orario delle lezioni (art. 7 comma 2 lett. b T.U.);
2. su iniziative per l'educazione alla salute, contro le tossicodipendenze e di sostegno per gli alunni con disagio sociale (art. 7 comma 2 lett. q T.U.);
3. al Consiglio d'Istituto sulle modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti (art. 29 c.4 del CCNL2006-2009);
4. al Consiglio di istituto sulla regolamentazione delle attività didattiche rivolte al pubblico, costituenti ampliamento dell'offerta formativa (art. 32 del CCNL2006-2009);
5. sulla ripartizione degli alunni stranieri nelle classi: la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri (DP.R. 31 agosto 1999 n. 394);
6. sui criteri e modalità per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri;
7. sui nuovi indirizzi di studio e loro eventuali articolazioni e sul numero di classi da attivare per ciascun indirizzo.

TITOLO III FUNZIONAMENTO

Art. 7 - Il Dirigente Scolastico nomina tra i suoi collaboratori il **Segretario del Collegio**.

Art. 8 - Il Collegio elegge, infine nel suo seno, due docenti che fanno parte del **Comitato di valutazione** del servizio del personale docente e, come corpo elettorale, i suoi **rappresentanti nel Consiglio di Istituto**.

Art. 9 - Con apposito atto deliberativo del Collegio dei docenti sono costituite anche le **Commissioni di lavoro** che hanno il compito di:

- a) svolgere funzioni istruttorie, consultive, referenti e di proposta sugli atti di competenza del Collegio dei docenti;
 - b) esaminare e approfondire questioni di interesse scolastico loro demandate dal Collegio dei docenti.
- Le Commissioni, però, non hanno compiti deliberativi.

Art. 10 - **Il Collegio è presieduto** dal Dirigente Scolastico ed in sua assenza da un collaboratore da lui delegato.

In seno al Collegio il Presidente svolge le seguenti funzioni:

- formula l'ordine del giorno, esamina le eventuali proposte dei membri del Collegio e degli altri organi collegiali della scuola;
- accerta il numero legale dei presenti;
- apre la seduta;
- dirige, modera e dichiara chiusa la discussione;
- dà la parola, assicurando il rispetto dei tempi previsti per ciascun intervento;
- puntualizza i termini delle proposte da discutere e da votare;
- stabilisce l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati;
- garantisce il diritto d'intervento ad ogni docente e l'ordinato svolgimento del dibattito;
- garantisce il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e le disposizioni legislative;
- chiude la discussione allorché non vi siano docenti iscritti a parlare;
- sospende o toglie la seduta con provvedimento motivato.

Art. 11 - **Ogni membro del Collegio ha diritto di:**

- chiedere e ottenere che un dato argomento venga iscritto all'o.d.g., almeno 5 giorni prima della data stabilita;
- partecipare alle sedute del Collegio, prendere la parola, presentare emendamenti alle proposte;
- di deliberazione poste in discussione, presentare mozioni e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno; il Collegio Docenti organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione.

Art. 12 - Il **piano annuale dei lavori** è deliberato dal Collegio dei docenti all'inizio di ogni anno scolastico e reca il numero e la data delle singole sedute, con l'indicazione degli argomenti di massima da trattare.

Art. 13 - Il Collegio s'insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo quanto deliberato nel Piano Annuale (P.A.). Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta (autoconvocazione).

In caso di autoconvocazione, la riunione deve avere luogo entro il termine di giorni 15 (Quindici) dalla presentazione della domanda ed in essa viene discusso prioritariamente l'O.d.G. proposto dai richiedenti, eventualmente integrato da altri punti.

La convocazione va disposta dal Dirigente scolastico con almeno cinque giorni di preavviso rispetto alla data fissata. In casi eccezionali, per motivi d'urgenza valutati dal D.S. di sua iniziativa o motivati nella richiesta di autoconvocazione, sono sufficienti 3 (tre) soli giorni di preavviso.

Art. 14 - **La convocazione** deve essere effettuata mediante apposito avviso sul sito e inserita nell'apposito registro delle circolari.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, la data, il luogo e l'ora d'inizio della seduta.

L'aggiornamento della seduta può avvenire per una sola volta.

Di norma il Collegio può discutere e deliberare esclusivamente su materie che siano poste all'ordine del giorno, tranne in casi di comprovata urgenza nei quali il Dirigente Scolastico (o il Presidente) od un componente può chiedere al Collegio previa approvazione all'unanimità l'inserimento di ulteriori punti.

Art. 15 - Entro 5 giorni dalla data del Collegio devono essere depositati per la consultazione gli atti, i documenti e i relativi allegati concernenti gli argomenti posti all'ordine del giorno della seduta del Collegio dei docenti.

La partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno non deve superare le 40 ore annue a norma dell'art 29 comma 3 del CCNL. Gli insegnanti che hanno all'interno dell'Istituto un rapporto di lavoro inferiore alle 18 ore (orario cattedra), sono tenuti alla partecipazione alle attività non di insegnamento in misura proporzionale, su base annua, alle ore di insegnamento previste dal loro rapporto di lavoro. Le sedute del Collegio non sono pubbliche.

TITOLO IV

VALIDITÀ DELLA SEDUTA

Art. 16 - Il **Collegio è validamente costituito** se sono presenti la metà più uno dei suoi componenti. Il Segretario verifica la presenza del numero legale attraverso le firme dei docenti.

Qualora, nel corso della seduta, venga a mancare il numero legale, il Presidente può sospendere la riunione per un tempo non superiore a 15 minuti. Trascorso inutilmente tale termine il Presidente dichiara sciolta la seduta.

TITOLO V

DISCUSSIONE COLLEGIALE

Art. 17 - E' fatto divieto assoluto ai docenti e al presidente del Collegio di assumere atteggiamenti e rendere dichiarazioni ingiuriose, di scherno o lesive dell'altrui onorabilità.

Il Presidente richiama il componente che turba l'ordine o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti. Se il componente persiste nella trasgressione il Presidente può togliergli la parola sull'argomento in discussione.

Art. 18 - Il Dirigente scolastico e i docenti hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nelle quali hanno interesse proprio o di parenti o affini entro il terzo grado. In tali casi debbono allontanarsi dall'adunanza all'inizio della trattazione dell'argomento, dandone comunicazione al Presidente ed al Segretario che lo fa constare nel verbale.

Art. 19 - Ogni docente può presentare, prima che abbia inizio la discussione, **una mozione** al fine di promuovere una delibera dell'assemblea su un argomento posto all'ordine del giorno, mirante ad ottenere che di quell'argomento non si discuta o che venga rinviato ad altra seduta o che se ne differisca la discussione dopo altri punti non ancora discussi. Sulla mozione d'ordine, dopo l'illustrazione da parte del proponente, vi possono essere solo un intervento a favore ed uno contro, di non oltre cinque minuti ciascuno. Sull'accoglimento della mozione si pronuncia quindi il Collegio dei Docenti con votazione palese.

Art. 20 - Nessuno può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.

La durata degli interventi non può, di norma, eccedere:

- 5 minuti in generale per ogni intervento su ciascun punto all'ordine del giorno;
- 5 minuti per presentazione di emendamenti alle proposte di deliberazioni;
- 3 minuti per le eventuali repliche.

Tutti i membri del Collegio, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto ad intervenire sugli argomenti in discussione, secondo l'ordine di iscrizione, senza essere interrotti e per il tempo strettamente necessario.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione quando non vi siano altri docenti iscritti a parlare. Durante le operazioni di voto e fino alla chiusura della votazione stessa non si può procedere alla discussione di altri atti.

TITOLO VI

VOTAZIONI

Art. 21 - Ognuno dei componenti ha il diritto di far riportare a verbale il suo voto ed i motivi che lo hanno determinato, nonché di far riportare il suo motivato dissenso dalla deliberazione adottata anche al fine di essere esonerato da responsabilità che possano eventualmente derivare dalla deliberazione. Tale facoltà non trova limiti neanche nell'ipotesi di votazione a scrutinio segreto.

Il Presidente, ogni qual volta ravvisi palese illegittimità nelle proposte di voto, prima che si proceda

alla votazione dichiara tale illegittimità e verbalizza tale dichiarazione.

Le **votazione** possono effettuarsi a scrutinio palese o a scrutinio segreto. Di norma per le votazioni si procede a scrutinio palese.

La votazione a scrutinio palese si effettua per alzata di mano o per appello nominale.

All'appello nominale si fa ricorso quando vi è la richiesta di almeno dieci docenti. L'appello nominale è fatto dal segretario seguendo l'elenco dei docenti per ordine alfabetico e ciascun docente deve rispondere con un "Sì" o un "No" ovvero con la parola "Astenuto". Il presidente vota per ultimo.

Può essere adottato lo **scrutinio segreto** quando la deliberazione riguarda persone o elezioni o quando dall'atto deliberativo derivino utilità economiche particolari e differenziate a singoli, gruppi o categorie di personale scolastico (es. Piano integrato, Progetti ecc.). Il voto segreto è, inoltre, ammesso quando vi sia la relativa richiesta da parte di almeno un quinto dei docenti.

Art. 22 - Nel caso di elezioni, il numero massimo di preferenze esprimibili sono: 1, se le persone da eleggere sono fino a tre;

2, se sono fino a sei;

1/3 del totale, approssimato per eccesso, se oltre sei.

La votazione a scrutinio segreto si effettua per mezzo di apposite schede, siglate dagli scrutatori, che, previo appello nominale dei membri del Collegio, vengono depositate da ciascuno di essi, dopo il voto, in apposita urna. Il Presidente deve avvertire i docenti sull'oggetto della votazione e deve assicurare la segretezza del voto. Il segretario prende nota dei votanti.

Chiusa la votazione, gli scrutatori contano le schede ed effettuano ad alta voce lo spoglio, comunicando per iscritto l'esito della votazione al Presidente, il quale proclama l'esito del risultato. Le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi (**quorum**).

Le delibere sono di norma approvate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi (quorum deliberativo). Nel caso in cui il collegio debba esprimersi su un numero di proposte superiore a due, le delibere sono approvate a maggioranza semplice.

Gli astenuti concorrono a determinare il quorum costitutivo dell'adunanza (numero dei partecipanti).

Il voto degli astenuti non concorre a determinare il quorum deliberativo.

Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente.

Nel caso di due proposte fra loro alternative si segue la procedura prevista per il ballottaggio, che consiste nel votare le due proposte singolarmente considerate. Viene approvata quella che ha ottenuto la maggioranza dei voti validi.

Se le proposte contrapposte sono più di due, si procede ad una prima votazione di ciascuna proposta solo per la determinazione dei voti favorevoli alle singole proposte. Le due proposte che hanno ottenuto più voti passano al ballottaggio.

Nel caso siano stati presentati emendamenti e/o integrazioni alle proposte presentate, singole o in contrapposizione, si procede prima alla votazione separata di ciascun emendamento/integrazione per ciascuna proposta, successivamente alla votazione delle proposte nella loro globalità secondo le modalità specifiche indicate precedentemente per ciascun tipo di proposta.

Nella votazione a scrutinio palese in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

TITOLO VII

VERBALIZZAZIONE

Art. 23 - Ogni seduta è oggetto di registrazione sonora e, a cura del Segretario, è redatto **processo verbale**. Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario e deve essere approvato dal Collegio. Il processo verbale ha carattere sintetico.

Deve contenere, per ogni questione trattata, il resoconto sommario di tutti gli interventi, il testo integrale del dispositivo del documento posto in votazione, le modalità e l'esito delle votazioni, con l'indicazione degli astenuti e delle eventuali dichiarazioni delle quali si è fatta espressa richiesta di verbalizzazione.

Ai fini dell'approvazione da parte del Collegio, copia conforme è pubblicata sul sito almeno cinque giorni prima del Collegio, che è chiamato ad approvarlo, affinché ogni docente possa prenderne visione.

I verbali del collegio devono essere trascritti su apposito libro dei verbali che è depositato in Vicepresidenza.

In ogni seduta del Collegio deve darsi lettura del verbale della seduta precedente, in tutto o in parte, se lo richiede anche un solo docente.

Ogni docente può richiedere la parola per non più di cinque minuti, per fare inserire rettifiche nel processo verbale o per chiarire il contenuto delle proprie dichiarazioni, riportate nel verbale stesso o per fatto personale.

Prima della approvazione, è concessa la parola solo per proporre rettifiche o chiarimenti. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nel merito dell'argomento. Il segretario verbalizzante - se richiesto - rilegge il testo delle precisazioni, modificandolo eventualmente fino a quando l'interessato non esprima la sua piena approvazione sul modo in cui sono state verbalizzate le sue parole.

Al termine della fase di trascrizione delle note di chiarimento, ogni docente o il D.S. che ne facciano richiesta possono comunque far verbalizzare le loro osservazioni circa le precisazioni appena riportate nel verbale della seduta in corso.

Il Presidente interpella il Collegio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà sono ammessi interventi a favore o contrari alla proposta, ciascuno per non più di tre minuti.

Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, le proposte di rettifica e l'approvazione del verbale stesso.

Art. 24 - Le deliberazioni del Collegio dei docenti sono atti definitivi e, in quanto tali, non sono ricorribili per via gerarchica.

Le deliberazioni del Collegio sono impugnabili con ricorso giurisdizionale al TAR o con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla loro data. Gli atti del Dirigente che eseguono delibere del Collegio sono impugnabili dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto, oppure dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto conoscenza.

Art. 25 - Il presente regolamento è approvato a maggioranza assoluta dei componenti il Collegio ed

entra in vigore dal momento della sua approvazione.

Per la validità di qualsiasi modifica, abrogazione e integrazione è sempre necessaria l'approvazione della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Il **regolamento del collegio dei docenti**, definitivamente approvato, viene pubblicato sul sito della scuola.